

TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
DEPOSITO
TRANI
IL DIRETTORE
DOTT. PASQUALE CANNILLO
SEMI 2016

**Studio Legale
Stefania Morgigno**
76011 Bisceglie (Ba) – Via Sac. Mauro D'Addato 2 –
– Telefax 0803952199 - Cell 3207934434
stefania.morgigno@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
17/16

**ON.LE TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 669 BIS E 700 C.P.C.**

per la Sig.ra **DI REDA Rosanna**, nata a Bisceglie il 05.12.1973 e residente in Bisceglie alla Strada del Carro n. 80/C (C.F. DRDRNN73T45A883K) rappresentata e difesa dall'Avv. **Stefania Morgigno** (C.F. MRGSFN82T48A883E), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio al numero fax 0803952199 ed all'indirizzo pec stefania.morgigno@pec.ordineavvocatitrani.it, entrambi elettivamente domiciliati in Bisceglie alla Via Sac. Mauro D'Addato n. 2, giusta procura al margine del presente atto

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro dell'Istruzione pro tempore (C.F. N. 80185250588)

e nei confronti

dell'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. N. 80024770721);

dell'**AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI (EX U.S.P.)**, in persona del legale rappresentante p.t (C.F. 80020790723)

FATTO

La ricorrente è abilitata all'insegnamento nella classe comune (EEEE – scuola primaria) e nella lingua inglese.

Dopo quattordici anni di precariato, l'insegnante Di Reda, utilmente collocata nelle graduatorie ad esaurimento, è entrata in ruolo (doc. n. 1) in forza della c.d. fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. n. 107/2015, con contratto a tempo indeterminato a far tempo dall'anno scolastico 2015/2016.

L'anno di prova è stato svolto dalla ricorrente dalla Di Reda al terzo circolo

PROCURA: Delego l'Avv. Stefania Morgigno a rappresentarmi e difendermi sia nel presente giudizio di cui al presente atto che nelle ulteriori fasi e sedi: di opposizione, appello, per ricorrere, impugnare e resistere. Col mandato viene, altresì, conferito ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresi quelli di integrare contraddittori, proporre motivi aggiunti nonché: rinunciare agli atti e azioni, accettare rinunce, transigere, incassare e quietanzare, con delega a sottoscrivere per mio nome e per conto. Con il presente mandato viene conferita, infine la facoltà di associare altri avvocati e procuratori, eleggere domicilio. Sin d'ora è rato e confermato il suo operato. I dati saranno trattati come da D.Lgs. n. 196/2003. Dichiaro, infine di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3 com. d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Si elegge domicilio in Bisceglie, alla Via Sac. Mauro D'Addato n. 2 (studio Morgigno).

Bisceglie, 06.09.2016

Rosanna Di Reda
Stefania Morgigno
Avv. Pasquale Cannillo

San Giovanni Bosco di Bisceglie, come da documentazione che si allega (doc. n. 2).

In ossequio all'art. 1, com. 108 della l. n. 107/2015, la Di Reda partecipava alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, la cui mobilità è stata prevista su tutti i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale.

Invero, nei prescritti termini di legge, la ricorrente presentava regolare domanda on line (doc. n. 3) di "mobilità territoriale per l'assegnazione ambito a livello nazionale", precisamente indicando quale prima preferenza territoriale l'Ambito PUGLIA 0008 (Bisceglie - Andria - Trani) e concorrendo per il "posto comune" e "posto lingua inglese".

Non solo.

Nell'ambito dell'anzidetta domanda la Di Reda segnalava (cfr. doc. n. 3) l'esigenza di famiglia, ovvero indicava il Comune di Bisceglie (A883) quale comune di ricongiungimento familiare.

Ed invero il punteggio elaborato dal sistema informatico all'esito dell'invio di tale domanda risulta pari a 66 punti, oltre 6 per il ricongiungimento familiare, per un totale di 72 punti.

Senonchè, in riscontro alla domanda di mobilità in parola, in data 29.07.2016, del tutto illegittimamente ed ingiustamente, l'Amministrazione resistente ha significato (doc. n. 4) alla ricorrente che **l'assegnazione per il prossimo triennio è in una scuola primaria di Bari**. In tale comunicazione si legge infatti: "*ha ottenuto il trasferimento presso PUGLIA AMBITO 0001, tipologia di posto: Lingua inglese*".

Anche la graduatoria (doc. n. 5, pag. 67) degli insegnanti in ruolo, pubblicata mercè decreto USR Puglia Bari, prot. n. 3899/1 del 29.07.2016, conferma che la ricorrente è stato assegnata, con punteggio 66, per posto di lingua inglese ad un ambito diverso da quello indicato quale prima preferenza, ovvero quello A008, perdendo i 6 punti attribuiti per il



ricongiungimento familiare.

Tuttavia dalla disamina dell'anzidetto elenco trasferimenti USR Bari (cfr doc. n. 5) è emerso *ictu oculi* che numerosi insegnanti aventi un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente hanno ottenuto l'assegnazione triennale in una scuola primaria facente parte dell'Ambito Puglia 0008 (Bisceglie- Andria Trani), ovvero il primo ambito di preferenza scelto dalla Di Reda, stante le surriferite esigenze di ricongiungimento familiare.

Invero nel elenco dei trasferimenti pubblicato dall'USR Puglia Bari (cfr. doc. n. 5), alla voce "Primaria - Posto Comune - Assegnazione Ambito Nazionale", si evince che l'Ambito 0008 è stato assegnato ad insegnanti collocati in posizione successiva rispetto alla ricorrente, di seguito indicati:

"Bufi Giulia (C.F. BFUGLI71E63A883J)	48 punti;
Baldini Mariangela (C.F. BLDMNG68C54A883C)	58 punti;
Bertinelli Maria (C.F. BRTMRA65L57C983F)	66 punti
Iacobelli Mariantonietta (C.F. CBLMNT76P49L328V)	45 punti;
Ciciriello Claudia (C.F. CCRCLD70L48A285Q)	66 punti
Cagnetta Adele (CGNDLA69H52L109R)	51 punti;
Ciliberti Vincenza (CLBVCN66D48H645P)	39 punti,
Columella Antonia (C.F. CLMNTN74D60H6)	45 punti;
De Bartolo Maria (C.F. DBRMRA72R58F335L)	49 punti;
Di Feo Grazia (C.F. DFIGRZ68T60L328X)	37 punti;
De Gennaro Maria Rosaria (C.F. GNMRS79T45L109E)	55 punti;
Di Grumo Rosalba (C.F. DGRRLB66H58L109H)	42 punti;
De Robertis Anna; (C.F. DRBNA68L69F284I)	54 punti;
DI SCHIENA Maria (C.F. DSCMRA75C61A285F)	39 punti;
De Sario Anna (C.F. DSRNNA65D43L109G)	51punti
Di Terlizzi Claudia (C.F. DTRCLD69T69H645R)	43 punti
Fortunato Maria (C.F. FRTMRA78C57A285M)	46 punti



<i>Gencarelli Grazia (C.F. GNCGRZ80D45L328Y)</i>	<i>43 punti</i>
<i>Altamura Anna Carmela (C.F. LTMNCR65A50F284A)</i>	<i>51 punti</i>
<i>Maffione Lucrezia (C.F. MFFLRZ68E60A883X)</i>	<i>66 punti</i>
<i>Montaruli Concetta (C.F. MNTCCT66A71H6)</i>	<i>60 punti</i>
<i>Mastrorilli Luigia (C.F. MSTLGU61R54L109K)</i>	<i>63 punti</i>
<i>Amato Rosalia (C.F. MTARSL74B57H645E)</i>	<i>57 punti;</i>
<i>Matera Maria (C.F. MTRMRA73H65A285R)</i>	<i>66 punti</i>
<i>Nuzzi Filomena (C.F. NZZFMN63L67A285T)</i>	<i>48 punti</i>
<i>Prasti Rossanna (C.F. PRSRSN67P57C983D)</i>	<i>42 punti</i>
<i>Povia Agata (C.F. PVOGTA61M48A883Q)</i>	<i>51 punti</i>
<i>Ruggiero Annalisa (C.F. RGGNLS69H56L109B)</i>	<i>60 punti</i>
<i>Scolamacchia Serafina (C.F. SCLSFN72D58A669Y)</i>	<i>42 punti</i>
<i>Sinisi Filomena Nicoletta (C.F. SNSFMN66D66A285S)</i>	<i>48 punti</i>
<i>Tibberio Rosanna (C.F. TBBRNN71S46L328X)</i>	<i>63 punti</i>
<i>Tristano Emilia (C.F. TRSMLE70E64A669Q)</i>	<i>45 punti</i>
<i>Ieva Filomena (C.F. VIEFMN75C65L328S)</i>	<i>57 punti</i>
<i>Vino Isabella (C.F. VNISLL71E49L219J)</i>	<i>63 punti</i>
<i>Ventura Sara (C.F. VNTSRA76H70A883P)</i>	<i>58 punti</i>
<i>Azzollini Alessandra (C.F. ZZLLSN73A59F284G)</i>	<i>69 punti>>.</i>

Viepiù.

Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nel primo ambito di preferenza scelto dalla ricorrente ma anche per gli altri ambiti territoriali, scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato.

Ed invero la pubblicazione di tali trasferimenti ha sortito su tutto il territorio nazionale critiche e segnalazioni, atteso che docenti con maggior punteggio, qual è la ricorrente, si sono visti assegnati a sedi di servizio diverse da quelle scelte come prime preferenze, in quanto quest'ultime sono state coperte da docenti con minor punteggio: il tutto in dispregio al

principio secondo cui l'assegnazione della sede di servizio per i partecipanti alla mobilità territoriale in parola è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno sulla base del punteggio attribuito.

Gravemente lesa da tale illegittima ed ingiusta assegnazione, in data 05.08.2016, la ricorrente, mediante lo scrivente difensore, inoltrava (**doc. n. 6**) alla P.A. resistente, ivi compreso all'Ufficio di conciliazione dell'USP Bari, reclamo con contestuale richiesta di tentativo di conciliazione.

Successivamente, in data 11.08.2016, si rimarcava la volontà di conciliare (**doc. n. 7**).


A distanza di qualche giorno, tali richieste venivano pubblicate (**doc. n. 8**) sul sito dell'USR Puglia.

Tuttavia, in data 26.08.2016, l'Ufficio scolastico Regionale per la Puglia sul proprio sito comunicava a tutti i docenti che avevano presentato apposita istanza che le operazioni di conciliazione sarebbero state espletate il 30.08.2016 (**doc. n.9**).

In data 29.08.2016, vale a dire un giorno prima dell'inizio della conciliazione, sul sito USR Bari si rendeva noto "*Istanze di conciliazione primaria – le attività in parola sono differite a data da destinarsi*" (**doc. n. 10**).

Senonchè, del tutto sorprendentemente, in data 30.08.2016 (alle ore 00,23), veniva pubblicato sul sito in questione un elenco (**doc. n. 11**) che indicava i nominativi, tra cui non compariva la ricorrente, (per l'esattezza solo trenta della miriade dei docenti che avevano presentato istanza di tal fatta) che sarebbero stati "*interessati dalle procedure di conciliazione*".

Il contegno serbato dalla P.A. resistente a fronte dell'anzidetto reclamo e della cennata richiesta di conciliazione e il *modus operandi* erroneo e contraddittorio assunto dalla stessa inducono la ricorrente ad adire codesto On.le.Giudice, affinché in via d'urgenza, tuteli i diritti della docente assegnata per tre anni ad una sede distante dalla propria residenza e



soprattutto da suo figlio minorenni (5 anni).

L'anno scolastico è iniziato il 01.09.2016, mentre la campanella dell'inizio delle lezioni suonerà il 15 dello stesso mese.

Come di avrà cura di dimostrare, nel caso di specie sono ravvisabili entrambi i presupposti richiesti ex art. 700 c.p.c. per disporre gli opportuni provvedimenti d'urgenza, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, C. 108, DELLA L. N. 107/2015; 6 CCNI MOBILITA' SCUOLA DEL 08.04.2016; 12 DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 241 DEL 08.04.2016.

VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DEL CCNI DI MOBILITA' PERSONALE DOCENTE DEL 08.04.2016. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 241/1990.

ECESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ'. INGIUSTIZIA MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COST..

A) Come è noto la riforma scolastica "c.d. Buona Scuola", approvata con l. n. 107/2015 prevede un piano straordinario di assunzioni per il triennio 2015/2017, articolato in quattro fasi: Zero, A, B e C.

La ricorrente è stata assunta (cfr. doc. n. 1) in ruolo con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso EEEE, posto comune e posto di lingua inglese nell'ambito della fase C del predetto piano, attingendo dalle GAE.

A mente dell'art. 1, comma 108, della l. n. 107/2015 coloro che sono stati assunti nell'ambito di tale fase dovevano presentare domanda di mobilità.

Dispone, infatti quest'ultima norma: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è

avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".

Sul punto, viene in rilievo anche il "CNI di mobilità del personale docente" del 08.04.2016, laddove, all'allegato 1 (doc. n. 12), si legge "EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del Piano straordinario di assunzione 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento [...] Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente



contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio [...] I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM".

Pertanto, in virtù di tale norma, l'assegnazione all'ambito territoriale deve avvenire sulla base della tabella di vicinanza allegata all'ordinanza ministeriale n. 214 del 08.04.2016 (doc. n. 13).

Un primo dato inizia a delinarsi: la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente è di mobilità territoriale e non già professionale, pertanto il criterio di assegnazione dell'ambito deve avvenire in forza del principio di vicinorietà e in base al punteggio conseguito.

Sul punto pacifica e costante giurisprudenza ha evidenziato che: *"Il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede>> (ex multis Cons. Stato Sez. IV, 14/01/2013, n. 161; Cons. Stato Sez. IV, 18.10.2011, n. 5603; Cons. Stato Sez. IV, 18.10.2011, n. 5608).*

Nel caso di specie, è accaduto che all'esito delle operazioni di mobilità, numerosi insegnanti [a titolo esemplificativo "Di Feo Grazia 37 punti" – assegnata all' Ambito Puglia A008 (Bisceglie – Andria – Trani)"]; gli altri nominativi sono stati indicati in punto di fatto], aventi un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente (72 punti) hanno ottenuto l'assegnazione triennale in una scuola primaria facente parte dell'Ambito Puglia 0008 (Bisceglie- Andria Trani), ovvero il primo ambito di preferenza scelto dalla Di Reda, stante le surriferite esigenze

di ricongiungimento familiare.

Di contro la docente Di Reda è stata trasferita per tre anni all'ambito Puglia 0001 - Bari e segnatamente presso l'istituto "Falcone - Borsellino" (doc. n. 14), situata, peraltro nel quartiere San Paolo di Bari, noto alle cronache giornalistiche per l'alto livello di criminalità e di il degrado sociale.

Tanto sarebbe sufficiente a definire la presente *querelle*, stante la conclamata ed ingiusta disparità di trattamento compiuta ai danni della ricorrente.

* * *

1.B) La contestata assegnazione risulta erronea sotto un distinto profilo.

In dispregio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha deciso di affidarsi ad un sistema informatico secondo una specifica formula (c.d. algoritmo), che al momento non è dato conoscere.

Sicchè il docente, compresa la ricorrente, che ha preso parte alla mobilità territoriale si è visto assegnato ad una sede senza comprenderne le ragioni, ovvero senza poter ripercorrere l'*iter* logico giuridico seguito dalla P.A per giungere a tale scelta: il tutto in plateale violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e di quella corposa giurisprudenza, ben nota a codesto On.le Tribunale al punto tale che ci si astiene dal farne accademica citazione.

Ad ogni buon conto, stante l'acclarata circostanza secondo cui le sedi relative alla prima preferenza d'Ambito territoriale (via via anche le altre) sono state occupate da docenti con un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, quest'ultima è stata costretta a ricercare le ragioni di tale disparità di trattamento nonchè gli errori dell'algoritmo in parola.

In sede di presentazione della domanda di mobilità territoriale (cfr. doc. n.

2) la docente Di Reda ha indicato:

- quale primo ambito di preferenza "Puglia 0008", quale secondo "Puglia



0003" ed al terzo posto "Puglia 0001".

- nell'ambito territoriale prescelto il seguente ordine di preferenza "1° posto lingua - 2° posto comune".

Le domande di mobilità territoriali sono state vagliate da parte resistente mediante il predetto sistema informatico (cd. algoritmo), che avrebbe dovuto verificare se nel primo Ambito territoriale prescelto dalla docente in sede di formulazione della domanda in parola, vale a dire Ambito Puglia 0008, fosse disponibile prioritariamente un posto di lingua inglese, in mancanza un posto comune.

E solo in assenza di posti disponibili nella lingua inglese o nella comune nel primo ambito territoriale prescelto, la P.A. avrebbe dovuto cercare un altro (prima di lingua inglese, poi comune) nell'ambito territoriale successivamente indicato dalla docente e così via.

Sul punto, vengono in rilievo l'art. 6 del CCNI mobilità scuola (doc. n. 15) laddove precisa che: "1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. [...] La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali" e l'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 (cfr. doc. n. 13), disciplinante la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 e le modalità di applicazione del CCNI della mobilità in parola.

Invero, quest'ultima norma così dispone: "I posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico di circolo sono richiesti nella fase provinciale dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal contratto sulla mobilità, attraverso l'espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. Il docente interessato deve compilare l'apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua inglese nell'ambito



dell'organico del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell'organico dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest'ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dell'organico eventualmente vacanti e disponibili”.

In altri termini, nel caso di preferenze di ambito sono esaminate progressivamente nell'ordine richiesto le tipologie di posti esistenti in ciascun ambito, tanto è stato anche condiviso dalla Segreteria Nazionale CISL Scuola (doc. n. 16).

Di contro, nel caso di specie, codesta P.A., mediante il sistema informatizzato, ha erroneamente assegnato alla docente Di Reda il primo ambito territoriale con disponibilità di posti nella lingua inglese, ovvero l'ambito Puglia 0001 (Bari), tanto in dispregio a quanto surriferito, al criterio di vicinorietà, al criterio di priorità per le tipologie di posto nonché alla circostanza che nella domanda è stata evidenziata dalla ricorrente l'esigenza di ricongiungimento familiare.

Peraltro l'errata applicazione della regola sulle priorità tra le tipologie di posto è stata anche denunciata dagli organi sindacali, <<Risulta applicata erroneamente la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito: anziché assegnare il primo ambito/scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili (privilegiando la scelta effettuata nella domanda se c'erano posti di diverse tipologie), è stato assegnato ambito/scuola successivi con criteri difficilmente interpretabili>>(articolo consultabile sul sito <http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-flcgil-algoritmo-stato-diverso>



rispetto-al-contratto-e-ha-funzionato-male-bisogna-rifar).

Alla stregua di quanto su esposto anche per tale motivo il ricorso si appalesa meritevole di accoglimento, atteso che l'assegnazione della ricorrente è stata disposta violando il criterio di priorità tra le tipologie di posto.

* * *

1.C) Il *modus operandi* della P.A., resistente deve considerarsi altresì erroneo sotto un distinto profilo.

Invero, il sistema informatico (c.d. algoritmo) adoperato dal Miur per l'esame delle domande di mobilità in parola ha errato nel non rendere disponibili tutti i posti vacanti.

Facciamo l'esempio con il docente A e il docente B. Se il docente A ha chiesto la provincia del docente B e viceversa, non è scontato che entrambi siano soddisfatti nella richiesta. Perché ciò avvenga infatti è necessario che sia disponibile il posto che assicura che sia possibile il movimento, cioè quando il sistema deve accontentare A, B deve essere già trasferito su un posto diverso da quello di A, altrimenti gli risulterà ancora occupato. Questo spiegherebbe - inverosimilmente - perché docenti con punteggio più basso si ritrovano in provincia, sotto casa, a discapito di altri docenti, magari in fasi precedenti, che invece non hanno vista soddisfatta la propria domanda.

Quindi nel momento in cui A non trova posto perché il posto di B è ancora occupato, deve passare al posto C o comunque al primo posto che risulti libero nell'ordine degli ambiti richiesti nella domanda di mobilità. Liberato il posto di B però, A non può più rivendicarlo e quel posto risulta libero per un docente che con un punteggio minore è stato trattato successivamente e ha trovato subito un posto libero¹.

¹ <http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-primaria-come-ha-funzionato-lalgoritmo-perch-insegnante-meno-punti-ha-ottenuto-posto-migliore>

Di contro, il sistema informatico, ovvero la P.A. resistente avrebbe dovuto rendere immediatamente disponibile il posto lasciato libero dall'insegnante B, contemporaneamente (cioè nella stessa fase), ed in favore dell'insegnante A.

Tanto avrebbe evitato di coinvolgere nello scorrimento della graduatoria l'insegnante C, con punteggio inferiore, che sarebbe stato assegnato su un posto diverso da quello lasciato libero dall'insegnante B.

Ciò avrebbe permesso di assegnare le sedi nel rispetto dei punteggi conseguiti da ciascun docente e delle preferenze di ambito territoriale espresse nella relativa domanda di mobilità.

Alla luce di quanto su esposto, appare *ictu oculi* il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad una cattedra nel luogo di residenza (Bisceglie) o in uno dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Puglia (0008 – Bisceglie Andria – Trani) o comunque in una delle sedi immediatamente disponibili, secondo l'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità e nel rispetto del principio del punteggio conseguito.

* * *

SUL PERICULUM IN MORA

L'ingiusto ed erroneo trasferimento integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile, tale da necessitare il ricorso allo strumento di tutela cautelare di cui all'art. 700 c.p.c., per quanto in appresso si andrà ad evidenziare.

A mente dell'art. 1, com. 108, l. n. 107/2015 e 399, com. 3, d.lgs. n. 297/1994, la contestata assegnazione all'ambito territoriale Puglia 0001 (Bari) avrà durata triennale.

La mancata concessione dell'invocata misura cautelare, stante la durata triennale dell'assegnazione in parola, determinerà irrimediabilmente l'impossibilità di ottenere il ricongiungimento familiare, ovvero una cattedra nel luogo di residenza (Bisceglie) o

almeno nell'ambito territoriale A008 (Bisceglie – Andria – Trani).

Invero è ormai prossima la pubblicazione della graduatoria finale del concorso scuola indetto il 23.02.2016, ditalchè le vacanze in organico oggi residue saranno a breve coperte dai vincitori di questo concorso.

Sul punto si segnala l'ordinanza del Tribunale di Bari datata 11.12.2008 con cui è stata accolta la misura cautelare *“Ed invero, non v'è dubbio che la sottrazione della cattedra ha comportato per la reclamante la designazione di una sede disagiata, lontana quasi km. 14 dalla sua abitazione [...]con relative evidenti gravi difficoltà logistiche ed economiche e ripercussioni anche sui rapporti familiari, essendo obbligata a prendere ogni giorno la propria autovettura, percorrendo una strada molto trafficata e percorsa a forte velocità, con i relativi rischi. Il Tribunale quindi ha condiviso la tesi dell'insegnante che aveva sostenuto che «una cosa era l'insegnamento in un prestigioso liceo della città, altra l'insegnamento in un istituto professionale situato alla periferia di un quartiere noto alle cronache giornalistiche per l'alto livello di criminalità ed il degrado sociale”.*

Nel caso di specie si rimarca che la Di Reda è stata assegnata ad una scuola primaria del Quartiere San Paolo, noto per l'alto livello di criminalità.

E' di pochissimi giorni fa (segnatamente del 03.09.2016) la pubblicazione di un'ordinanza cautelare², con cui il Tribunale di Salerno ha sospeso il trasferimento di una docente, statuendo l'illegittimità dell'algoritmo utilizzato dal Miur per evadere le richieste di mobilità.

Non solo.

Come anticipato in punto di fatto, la ricorrente, residente a Bisceglie, è madre di un bambino di 5 anni.

Stante l'illegittimo trasferimento e le surriferite esigenze di famiglia, la Di Reda ha chiesto ed ottenuto all'USR Bari di essere assegnata

² <http://www.orizzontescuola.it/news/mobilito-algoritmo-fermato-dai-giudici-docente-non-dovr-trasferirsi-al-nord>

TRANI

provvisoriamente (**doc. n. 17**) ad una scuola primaria del luogo di residenza, ovvero del Comune di Bisceglie.

Tuttavia, l'assegnazione provvisoria dura solo un anno e comporta per il docente che la chiede la perdita del c.d. punteggio di continuità, slittando in coda a chi non usufruisce di tale estrema ratio.

Invero, nella tabella (**doc. n. 18**) dedicata alla valutazione dell'anzianità di servizio, riportata nell'allegato D del CNL Mobilità Personale si legge che: *“per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità 6 punti”*.

Tuttavia, alla nota 5 di tale allegato si precisa: *“Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria o di trasferimento annuale”*.

Non possono dunque nutrirsi dubbi sulla circostanza che l'assegnazione provvisoria interrompa l'anzidetto punteggio di continuità.

Appare evidente che la sospensione del contestato trasferimento consentirebbe alla Di Reda di non avvalersi di tale assegnazione provvisoria, evitando la perdita di punteggio ovvero evitando di pregiudicare irrimediabilmente anche l'assegnazione della sede di servizio anche per i successivi anni di insegnamento.

Ad ogni modo, terminata l'assegnazione provvisoria (avente durata annuale) la Di Reda fino al 2019 dovrà percorrere la tratta Bisceglie – Bari San Paolo (80 km al giorno) per raggiungere la sede di servizio (accollandosi tra l'altro i costi di trasporto), con conseguente sottrazione di tempo e risorse economiche alla famiglia.

L'erroneo trasferimento infatti costringerà la ricorrente, che dovrà lasciare casa alle prime ore del mattino, ad assumere - dal lunedì al sabato - una baby sitter che si occupi del figlio negli atti di vita quotidiana (ad esempio accompagnarlo a scuola, espletare i compiti scolastici, posto che le attività didattiche proseguono almeno due volte a settimana anche nelle ore



pomeridiane ed in quel caso la Di Reda tornerà a casa in serata).
Sul punto, si precisa che il marito della ricorrente è fuori casa tutto il giorno, in quanto svolge dalle prime ore del mattino attività lavorativa (commercio di prodotti ittici) in Basilicata, come da documentazione che si allega (doc. n. 19).

L'impossibilità di provvedere ai bisogni propri dei figli costituisce un danno ingiusto che ricade su tutta la famiglia della ricorrente, tale da pregiudicare in modo irreversibile, data la giovane e delicata fase di crescita del figlio (cinque anni), l'adempimento dei doveri parentali ed il corretto esercizio del diritto di contribuire alla formazione ed allo sviluppo della loro personalità.

Alla luce di quanto su esposto, appare evidente che il trasferimento a Bari determina pregiudizi gravi ed irreparabili alla sfera privata, familiare e professionale della ricorrente che - dopo 14 anni di precariato e l'entrata in ruolo solo l'anno scorso - vedrebbe svanita la possibilità di prestare servizio vicino al proprio nucleo familiare in forza di scelte illegittime, ingiuste ed erronee della P.A.

Emerge dunque in maniera incontrovertibile l'indefettibile necessità, da parte della ricorrente, di ricorrere all'ausilio della tutela cautelare, atteso che i tempi per l'instaurazione di un giudizio ordinario renderebbero vana ogni azione da parte della Di Reda volta all'assegnazione di una cattedra nel Comune di residenza o almeno nell'ambito A008 e comunque nel rispetto del punteggio dalla stessa conseguito mediante quattordici anni di insegnamento.

* * *

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On.le Giudice adito ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art 151 c.p.a., si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite

pubblicazione sul sito internet dedicato dal MIUR stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

* * *

Tanto premesso, la ricorrente, come rappresentata e difesa

chiede

che codesto On.le Tribunale di Trani, in funzione del Giudice del Lavoro, previa concessione di decreto *inaudita altera parte* ovvero in subordine mediante ordinanza con audizione delle parti, voglia così provvedere, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'elenco di mobilità, pubblicato con il decreto USR Puglia Bari, prot. n. 3899/1 del 29.07.2016, la comunicazione del 29.07.2016, con cui la P.A. resistente ha significato alla stessa l'assegnazione all'ambito Puglia 0001 (Bari) nonché la comunicazione del 24.08.2016 che individua specificatamente la contestata sede di servizio, in quanto tutti non conformi alla normativa di settore, al criterio di vicinorietà ed al punteggio conseguito dalla ricorrente; e di conseguenza annullare e/o disapplicare i predetti atti.

b) per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata a far tempo dal 01.09.2016 ad una scuola primaria del Comune di residenza (Bisceglie), stante esigenza di ricongiungimento familiare espressa nella domanda di mobilità ovvero, in subordine, in una scuola ricadente all'Ambito Puglia A008 (Bisceglie – Andria - Trani).

In ulteriore subordine, in mancanza di posti vacanti (comuni e di lingua inglese) in tale ambito, assegnare la ricorrente in una sede indicata dalla stessa nella domanda di mobilità, sempre nel rispetto dell'ordine di preferenza espresso, del criterio di priorità per tipologie di posto, del criterio della vicinorietà oltrechè del punteggio conseguito dalla Di Reda.

c) condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni



provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico in una sede di Bisceglie ovvero in subordine in una sede disponibile nell'Ambito Territoriale Puglia 0008 (Bisceglie) o ad altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenze e del criterio di priorità per tipologie di posto.

- d) scongiurare il grave ed irreparabile pregiudizio innanzi illustrato, emettendo ogni altro provvedimento ritenuto necessario ad assicurare e/o anticipare gli effetti della decisione sul merito, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente all'assegnazione presso una scuola di Bisceglie o, in difetto, facente parte dell'Ambito 0008 (Bisceglie- Andria – Trani) o immediatamente disponibile, nel rispetto delle preferenze espresse nella domanda di mobilità, sino alla definizione del giudizio di merito;
- d) condannare la resistente al pagamento delle spese di giudizio;

* * *

Nell'instaurando giudizio di merito verranno rassegnate le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito:

- 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'elenco di mobilità, pubblicato con decreto USR Puglia Bari, prot. n. 3899/1 del 29.07.2016, la comunicazione del 29.07.2016, con cui la P.A. resistente ha significato alla stessa l'assegnazione all'ambito Puglia 0001 (Bari) nonché la comunicazione del 24.08.2016 che individua specificatamente la contestata sede di servizio, in quanto tutti non conformi alla normativa di settore, al criterio di vicinarietà ed al punteggio conseguito dalla ricorrente; e di conseguenza annullare e/o disapplicare i predetti atti.
- 2) per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata a far tempo dal 01.09.2016 ad una scuola primaria del Comune di residenza (Bisceglie), stante esigenza di ricongiungimento familiare espressa nella domanda di mobilità ovvero, in subordine, in una scuola ricadente

all'Ambito Puglia A008 (Bisceglie - Andria - Trani).

In ulteriore subordine, in mancanza di posti vacanti (comuni e di lingua inglese) in tale ambito, assegnare la ricorrente in una sede indicata dalla stessa nella domanda di mobilità, sempre nel rispetto dell'ordine di preferenza espresso, del criterio di priorità per tipologie di posto, del criterio della vicinorietà oltrechè del punteggio conseguito dalla Di Reda.

3) condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico in una sede di Bisceglie ovvero in subordine in una sede disponibile nell'Ambito Territoriale Puglia 0008 (Bisceglie) o ad altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenze.

4) in ogni caso, condannare parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio.

* * *

In via istruttoria

Voglia l'On.le Tribunale disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.a., l'esibizione in giudizio ad opera di parte resistente della seguente documentazione, proprio al fine di avere effettiva contezza dell'illegittimità ed erroneità della contestata assegnazione:

1) algoritmo, ovvero il principio logico matematico utilizzato dal MIUR per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata nonché l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio nell'ambito territoriale richiesto;

2) tutti gli atti amministrativi e documenti relativi alla domanda di mobilità della ricorrente.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria, anche a seguito del contegno processuale della controparte.

Trattandosi di giudizio in materia di lavoro, essendo la controversia di valore indeterminabile ed avendo la ricorrente un reddito inferiore a quello



v.
a
n
i
l
i
e
i

di cui all'art. 9 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come da allegata dichiarazione (**doc. n. 20**), si dichiara che la presente controversia è esente dal versamento del contributo unificato.

Si offrono in comunicazione i documenti indicati nel corpo del presente atto ed elencati di seguito:

- 1) documentazione comprovante l'assunzione in ruolo della ricorrente;
- 2) contratto di lavoro all'anno scolastico 2015/2016;
- 3) domanda di mobilità della Di Reda con relativi allegati;
- 4) comunicazione del 29.07.2016 relativa al contestato trasferimento;
- 5) elenco USR Puglia Bari del 29.07.2016, recante elenco trasferimento docenti;
- 6) reclamo con contestuale richiesta di tentativo di conciliazione del 05.08.2016 con allegate ricevute di protocollo e avvisi di ricevimento pec;
- 7) richiesta di tentativo di conciliazione datata 11.08.2016 con allegate avvisi di ricevimento;
- 8) documentazione relativa alla pubblicazione sul sito USR Puglia Bari delle predette richieste di tentativo di conciliazione;
- 9) nota USR Puglia Bari del 26.08.2016;
- 10) comunicazione USR Puglia Bari del 29.08.2016;
- 11) comunicazione USR Puglia Bari del 30.08.2016;
- 12) allegato n. 1 CCNI Mobilità Personale Scuola del giorno 08.04.2016 (stralcio);
- 13) ordinanza ministeriale n. 241/2016 (art. 12 e allegato C);
- 14) comunicazione MIUR del 24.08.2016;
- 15) CCNI Mobilità Personale Scuola datato 08.04.2016 (stralcio);
- 16) Nota CISL Scuola relativa alla mobilità territoriale (stralcio);
- 17) documentazione relativa all'assegnazione provvisoria;
- 18) allegato D del CCNI Mobilità Personale Scuola datato 08.04.2016;
- 19) documentazione relativa all'attività lavorativa svolta dal marito della

ricorrente;

20) autocertificazione relativa al reddito della ricorrente con allegata copia del documento carta d'identità.

Trani – Bisceglie, 06.09.2016

Ayv. Stefania Morgigno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Av. Stefania Morgigno', with a stylized flourish at the end.

7.
a
i
i
e
i
r
:

